

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 6.2.2020 La Nuova Procedura Civile, 1, 2020

Centro Studi



Edizioni

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Avvocato dello Stato) -Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Sindacato di legittimità sulla motivazione va inteso come ridotto al minimo costituzionale

Il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto - alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi - al "minimo costituzionale", nel senso che "l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce - con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza" - nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.2.2020, n. 2400

- 4. con il primo motivo si denunzia "omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia", con riguardo al disconoscimento del permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario, stante la mancata valorizzazione delle vicende personali e familiari del ricorrente nonchè del livello di degrado socio-economico della Nigeria;
- 4.1. la censura è inammissibile poichè, dopo la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi al "minimo costituzionale", nel senso che "l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza" nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"" (Cass. Sez. U, 8053/2014);
- 4.2. nel caso di specie, la motivazione supera ampiamente il livello minimo costituzionale di cui sopra, mentre le doglianze sono rivolte ad apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, risolvendosi in censure non rispettose dei canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), i quali postulano l'indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l'esito della controversia, di tal che il ricorrente ha l'onere di indicare nel rispetto dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. Sez. U, 8503/2014 cit.; conf. explurimis Cass. 27415/2018);
- 5. il secondo mezzo censura, sempre con riferimento alla protezione umanitaria, la "violazione ed errata applicazione" del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, nonchè dell'art. 10 Cost., comma 3, sull'assunto che la disciplina dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria non coprono tutti i rischi di violazione dei diritti umani nei paesi di origine dei richiedenti protezione;
- 5.1. anche questo motivo è inammissibile in quanto investe la valutazione dei fatti dedotti in giudizio che è notoriamente riservata al giudice di merito, il quale nel caso di specie ha rilevato sia la mancata allegazione di specifiche situazioni soggettive, tali da giustificare la misura invocata, sia la genericità del corrispondente motivo d'appello ulteriore ratio decidendi non impugnata in questa sede con il quale si era "lamentato l'omesso esame della situazione personale del richiedente, senza specifica deduzione di condizioni di

vulnerabilità";

- 5.2. in ogni caso va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10 Cost., comma 3" (Cass. n. 16362/2016; conf. Cass. n. 11110/2019);
- 6. l'assenza di difese dell'intimato esclude la pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, i1 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020